

TI_GERICHTE 32.2019.132 vom 4. Juni 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-06-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2019.132

FR: TI_GERICHTE 32.2019.132 du 4 juin 2019

IT: TI_GERICHTE 32.2019.132 del 4 giugno 2019

Regeste

A torto l'Ufficio AI non entra nel merito della nuova domanda. Rinvio atti

Erwägungen

E. 30

ottobre e 30 luglio 2017, rilasciati dal Centro _____ nonché dal Servizio di Pneumologia dell'Ospedale _____ di _____ (_____), quale diagnosi principale figurò anche quella di "(...) Sindrome depressiva ansiosa con/su: - burnout (...)" (doc. C). Stanti le suesposte risultanze, a mente di questo Tribunale, anche se il dr. _____ attesta un'incapacità lavorativa del 100% dal 2009, non è possibile seguire il dr. _____ laddove conclude che "(...) i certificati del Dr. _____ non permettono di oggettivare alcuna modifica dello stato di salute né permettono di oggettivare fatti nuovi dal 26.11.2016, data della sentenza cresciuta incontestata in giudicato. (...)" (IV/1). 2.6. In simili circostanze, visto tutto quanto precede, questo Tribunale deve concludere che l'insorgente ha reso verosimile un rilevante cambiamento ai sensi dell'art. 87 cpv. 2 e 3 OAI. La decisione impugnata va, pertanto, annullata e gli atti rinviati all'amministrazione perché entri nel merito della nuova domanda di prestazioni e, attraverso accertamenti medici psichiatrici, esamini se il peggioramento reso verosimile in quest'ambito sia effettivamente subentrato e, nell'affermativa, in che misura esso incida sulla capacità di guadagno dell'assicurato e, di conseguenza, sul suo grado di invalidità. 2.7. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l'esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell'Ufficio AI. All'assicurato, rappresentato dall'avv. RA 1, vanno inoltre riconosciute le ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGa) che appare giustificato quantificare, spese comprese, in complessivi fr. 1'800.-- (IVA inclusa). L'assegnazione di ripetibili rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid. 5; 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5 e 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.